

FINANZA E BANCHE

di GIANLUIGI FINO

La banca non produce gli estratti conto: le tutele per il correntista

Spetta al correntista provare l'esistenza di poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca; pertanto, prima di agire, deve chiederli all'istituto di credito ex art. 119 del Tub.

La prova dell'inadempimento di un'obbligazione deve essere fornita dal creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. Di contro, **al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa**, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.

In tema di **rapporti bancari regolati in conto corrente**, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo e il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che, **per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:**

- nell'ipotesi in cui non ci sia in atti la documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
- laddove manchi la documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.

Per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:

- nell'ipotesi in cui non ci sia in atti la documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
- laddove manchi la documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente e il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di 2 saldi difforni per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.